

INTERVENTO

# Legislazione solida e rigorosa

di **Michele Tiraboschi**  
e **Pierluigi Rausei**

**I**l caporalato è una forma di drammatico sfruttamento del lavoro in agricoltura e in edilizia presente in non poche aree del Paese. Si tratta del fenomeno criminale in cui un "caporale", di norma alle prime luci dell'alba, si reca nelle periferie delle grandi aree urbane o in angoli poco frequentati di città e paesi per "reclutare" la manodopera giornaliera da condurre nei campi o nei cantieri.

Nonostante qualche voce la pensi diversamente, il contrasto al caporalato è e rimane un punto fermo della legislazione in materia di lavoro, che sanziona penalmente sia il "caporale" che i datori di lavoro che sfruttano i lavoratori "reclutati".

In particolare la riforma Biagi nel 2003 ha introdotto due fattispecie di reato che concorrono entrambe nella generalità delle situazioni riconducibili al caporalato.

Da un lato l'intermediazio-

ne illecita (il caporalato di primo livello, come ad esempio la "raccolta" nei cosiddetti "smorzi" nel Lazio), dall'altro l'interposizione illecita e fraudolenta (il caporalato di secondo livello, cioè l'effettivo impiego dei lavoratori "reclutati" dal caporale da parte degli imprenditori edili ed agricoli).

Il reato di intermediazione è punito con la pena detentiva dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda fino a 7.500 euro, se poi il caporalato coinvolge lavoratori minorenni l'arresto può arrivare a 18 mesi e l'ammenda a 45mila euro. Oltre a condannare il "caporale" il giudice dispone, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per reclutare i lavoratori.

Per il reato di interposizio-

**LA NORMA**

**Prevista una pena fino a un anno e mezzo di carcere e un'ammenda che tocca i 45mila euro**

ne il caporale e chi sfrutta la manodopera sono entrambi puniti con la sanzione penale dell'ammenda di 70 euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ed anche in questo caso la presenza di lavoratori minori fa aumentare l'ammenda alla quale si aggiunge la pena detentiva dell'arresto.

D'altronde, poiché il caporalato è una somministrazione di lavoro illegale con la specifica finalità di eludere disposizioni di legge e di contratto collettivo, gli ispettori del lavoro intervengono con il potere di prescrizione (introdotto anch'esso dalla riforma Biagi) per ordinare la regolarizzazione integrale dei lavoratori da parte dell'utilizzatore fraudolento. L'intervento diretto del personale ispettivo del **ministero del Lavoro** garantisce così l'effettività del regime sanzionatorio, assicurando la tutela immediata dei lavoratori.

Oltre alle sanzioni penali, a carico di chi illegalmente prova a trarre vantaggio dal caporalato si aggiungono le

sanzioni amministrative per l'instaurazione di rapporti di lavoro totalmente "in nero" e i recuperi retributivi, contributivi e assicurativi a vantaggio dei lavoratori, con l'aggravio delle sanzioni civili.

La direttiva **Sacconi** del 18 settembre 2008 in materia di ispezioni ha individuato nel caporalato una delle priorità di intervento delle Direzioni provinciali del lavoro, così come confermato nel Piano triennale "Liberare il lavoro per liberare i lavori", adottato dal Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, che ha segnalato come «doveroso e possibile l'obiettivo della tolleranza zero per le forme peggiori di sfruttamento del lavoro».

Tanto intensa è stata l'azione ispettiva su questo fronte negli ultimi anni che nel 2010 sono stati rilevati 15.907 illeciti penali relativi ai fenomeni interpositori, a fronte dei 6.649 del 2009 e dei 1.782 del 2008.

*Adapt - Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi"*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

